

Cassazione civile sez. I, 09/11/2020, n. 25025

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza depositata il 12 giugno 2018, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato il fallimento della s.r.l. (*omissis*). La società ha proposto reclamo L. Fall., ex art. 18, avanti alla Corte di Appello di Cagliari. Che la ha respinta con sentenza depositata in data 18 dicembre 2018.

2.- Per quanto qui ancora in interesse, la Corte territoriale ha in primo luogo osservato che la procedura di notifica L. Fall., ex art. 15, era stata correttamente seguita. Posto che la s.r.l. (*omissis*) non possedeva un proprio indirizzo pec, la notifica andava infatti effettuata presso la sede legale; nel caso di riscontrata irriperibilità del destinatario presso questo indirizzo, a mezzo di deposito presso la casa comunale: senza previa ricerca di una eventuale sede effettiva, come per contro assunto dal reclamante.

Anche richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 146/2016, la sentenza ha rilevato che la norma della L. Fall., art. 15, si propone di coniugare la finalità di tutela del diritto di difesa dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale.

3.- La Corte territoriale ha ritenuto, inoltre, che non risultava dimostrata l'insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dalla norma della L. Fall., art. 1, comma 2^o, come invece era sostenuto dalla società.

La reclamante ha prodotto copia del tutto informale dei bilanci degli ultimi tre anni, elaborati, unitamente alla situazione patrimoniale, in occasione e in funzione del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, giacché gli stessi non sono sottoscritti, non risulta siano stati approvati; dalla visura camerale in atti risulta che era stato omesso il deposito di tutti i bilanci fino al 2017.

Non può ritenersi che ha proseguito il giudice del merito che ulteriore documentazione, che è stata prodotta in alternativa dalla società, sia sufficientemente significativa al riguardo. Con riferimento agli anni 2015 e 2016 risultano due registri vendite, in uno dei quali, denominato "Vendite 02", sono registrate fatture recanti la dicitura "bis"; per contro, tutte le dichiarazioni fiscali ai fini della liquidazione IVA, prodotte dalla reclamante, sono state fatte sulla base delle fatture con numerazione ordinaria. Sussiste dunque che ha affermato la pronuncia una confusione contabile nell'ambito della documentazione.

4.- Avverso questo provvedimento la s.r.l. (*omissis*) propone ricorso, formulando tre motivi di cassazione.

Resistono, con separati controricorsi, il Fallimento e C.D., quale soggetto che ebbe a presentare lâ?istanza di fallimento.

Non ha svolto attivitÃ difensive la Procura generale.

Motivi della decisione

5.- Il primo motivo di ricorso lamenta â?nullitÃ della sentenza o del procedimento per carenza dei presupposti soggettivi per la dichiarazione di fallimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) o, in subordine, violazione o falsa applicazione degli artt. 2082, 2221, 2222, 2229, 2230, 2232, 2238 c.c., L. Fall., artt. 1, 15, 18, 22 e dellâ?art. 738 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)â?.

Ritiene dunque il ricorrente che la societÃ dichiarata fallita sia priva del â?requisito di â?imprenditorialitÃ â?â?.

â?Il Dott. (omissis)â?â? cosÃ si sviluppa il motivo â? â?esercita lâ?attivitÃ di investigatore privatoâ?, che Ã? â?attivitÃ palesemente non imprenditoriale, ma libero professionaleâ?; la (omissis) rappresenta un â?mero veicolo societario attraverso il quale il Dott. (omissis) esercita la propria attivitÃ individualeâ?; il â?mero utilizzo di una â?formaâ? societaria per lâ?esercizio di una professione intellettuale non consente di attrarre lâ?esercizio di questâ?ultima nellâ?area dellâ?impresaâ?; â?non Ã? assoggettabile a fallimento la societÃ costituita per lâ?esercizio in via esclusiva di attivitÃ professionaleâ?.

6.- Il motivo Ã? inammissibile.

Lo stesso infatti sollecita â? prima ancora che una valutazione dellâ?eventuale rispondenza delle tesi cosÃ manifestate alla vigente normativa in materia di requisiti di fallibilitÃ â? lâ?esame e la valutazione della catena fattuale che viene nel contempo esposta: dallâ?identificazione in quanto tale dellâ?attivitÃ svolta da (omissis), al carattere puramente strumentale della s.r.l. (omissis), come pure al rapporto che nel concreto Ã? venuto a intercorrere tra la seconda e il primo. Nei fatti, simile genere di riscontri e giudizi rimane precluso allâ?attivitÃ di questa Corte.

Per completezza Ã? da rilevare, altresÃ, che il ricorrente nemmeno indica dove, e come, avrebbe sollevato i riportati rilievi nellâ?ambito del procedimento del merito.

7.- Il secondo motivo assume â?nullitÃ della sentenza o del procedimento per violazione del principio del contraddittorio e del â?giusto processoâ?, oltre che per vizi della notifica effettuata in primo grado (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) o, in subordine, violazione o falsa applicazione degli artt. 21 e 111 Cost.; artt. 137, 138, 139, 140, 143, 145 e 160 c.p.c.; L. Fall., art. 15, comma 3; degli artt. 2475 e 2475 bis c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3â?³).

La sede effettiva della società – si afferma – stata trasferita fin dal mese di febbraio 2018. La vecchia sede, benché ancora risultante quale sede legale indicata nel registro delle imprese, risulta non più operativa da tempo; altro il luogo dove la società ha il proprio ufficio; ed in questo luogo che il curatore ha agevolmente rintracciato, il giorno stesso della dichiarazione di fallimento, il legale rappresentante di (omissis).

Ha quindi errato se si viene per l'effetto ad affermare la Corte territoriale a non considerare come la mancata notificazione effettiva alla (omissis) abbia irrimediabilmente compresso il suo diritto di difesa ex art. 24 Cost. e violato irrimediabilmente il principio del giusto processo ex art. 111 Cost. e come tale grave vulnus avrebbe potuto essere evitato, senza alcuna lungaggine procedimentale, interpretando in maniera differente, e corretta, la disciplina in materia di notificazione.

8.- Il motivo non merita di essere accolto.

La giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, le pronunce di Cass., 28 ottobre 2019, n. 27539 e di Cass., 26 giugno 2018, n. 16864) ferma nel ritenere che la norma della L. Fall., art. 15, abbia introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo.

Se l'art. 145 c.p.c., è esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass., 20 marzo 2014, n. 6559), la norma della L. Fall., art. 15, intende invece mediare e fare convivere la finalità di tutela del soggetto collettivo con quella di celerità e speditezza dei procedimenti concorsuali, come caratterizzati dal perseguimento di peculiari interessi di natura pubblica, senza altro idonei a rendere ragionevole, e adeguato, un meccanismo di tutela del diritto di difesa che tenga in particolare conto le previsioni normative relative all'obbligo di munirsi di un indirizzo pec e alla rilevanza da assegnare alle iscrizioni camerali (su questi punti specifici, si vedano, in particolare, Cass. 20 dicembre 2016, n. 26333 e anche, da ultimo, Cass., 27 febbraio 2020, n. 53111).

9.- Con il terzo motivo, il ricorrente censura violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 1, 15, 18, 22 art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) o, in subordine, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Nei suoi contenuti, il motivo rileva che la Corte di Cagliari, in buona sostanza, si è rifiutata di procedere all'accertamento dell'effettivo superamento delle soglie dimensionali di cui trattasi in ragione dell'asserita inattendibilità delle scritture contabili, derivante, nella prospettiva del giudicante, dalla mera irregolarità nella tenuta dei registri vendite, in quanto contenenti due diverse numerazioni delle medesime fatture.

La parziale discrepanza nella numerazione delle fatture non avrebbe in ogni caso potuto, nÃ dovuto cosÃ si precisa inoltre -, precludere lâesame della rimanente documentazione prodotta in punto di scritture contabili, per contro ignorata dalla Corte cagliaritana.

Con distinto e ulteriore rilievo il motivo segnala, poi, che la pronuncia impugnata non ha preso in alcuna considerazione neppure gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza nel corso del procedimento prefallimentare, che avevano confermato (i) la sostanziale inesistenza di attivo patrimoniale; (ii) la dimensione dei ricavi lordi ben al di sotto della soglia di Euro 200.000,00 per ciascun esercizio; (iii) lâesistenza, oltre al debito del creditore procedente (pari a Euro 16.020,15), di soli debiti nei confronti dell'Agenzia dell'Entrata per Euro 114.066,71 e dell'INPS per Euro 46,69³.

Aggiunge ancora il ricorrente di avere in piÃ¹ occasioni richiesto fosse disposta, per una conferma dei dati e documenti presentati, un'apposita consulenza tecnica; anche questa richiesta, tuttavia, non aveva ricevuto nessun tipo di riscontro, neanche nell'ambito della impugnata pronuncia.

10.- Nell'avviare lâesame del motivo, appare opportuno muovere da un'osservazione di tratto generale. La giurisprudenza di questa Corte risulta ormai consolidata Ã dunque da mettere in evidenza nel ritenere che la dimostrazione della non sussistenza dei requisiti di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, non venga a soffrire preclusioni o limitazioni particolari.

Se il bilancio di esercizio rimane il canale privilegiato per la valutazione di cui all'art. 1 comma 2, ciÃ² Ã solo nel senso che la sua funzione specifica Ã proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa a cui fa riferimento, secondo quanto puntualizzato dalla norma dell'art. 2423 c.c., comma 2. La verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilitÃ si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile.

A contare in proposito non Ã, dunque, lâeffettiva sussistenza di un dato, particolare documento. A contare Ã, piuttosto, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile.

Con la conseguente possibilitÃ di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 c.c.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultare utile (per questi profili, tra le altre si possono consultare le decisioni di Cass., 23 novembre 2018, n. 30516; di Cass., 11 marzo 2019, n. 6991; di Cass., 18 giugno 2018, n. 16067; di Cass., 26 novembre 2018, n. 30541; di Cass., 27 settembre 2019, n. 24138).

11.- Nel caso di specie, il giudice cagliaritano ha ritenuto l'«inattendibilità» del registro «vendite», che era stato prodotto dalla società reclamante, e ha ampiamente motivato questa sua valutazione. Attendendo al merito, un simile giudizio sfugge evidentemente al sindacato di questa Corte (cfr., pure per questo riguardo, la decisione di Cass., n. 30516/2018).

Questa parte del motivo risulta, perciò, inammissibile.

12.- La detta valutazione di inattendibilità non risulta tuttavia estesa, né oggettivamente riferibile, all'ulteriore documentazione che la società reclamante ha tratto dalle proprie scritture contabili. In effetti, questa documentazione ulteriore non viene proprio presa in considerazione dalla sentenza impugnata: nei fatti, questa si limita a prendere atto dell'avvenuta produzione in giudizio di tali documenti («la reclamante ha quindi prodotto la stampa del libro giornale delle schede contabili e partitari clienti e fornitori, dei movimenti bancari e gli estratti conto delle carte di credito relativi agli anni 2015, 2016 e 2017»).

Così come, d'altra parte, la sentenza non risulta prendere in nessuna considerazione la documentazione riproduttiva degli accertamenti che sono stati condotti dalla Guardia di Finanza nell'ambito della istruttoria prefallimentare: accertamenti che, per loro natura, comunque si sottraggono a valutazioni generali di (in)attendibilità.

Ciò posto, non vi è poi da dubitare della potenziale decisività della documentazione appena sopra indicata, e il cui esame è stato omissso dal giudice del merito. Tanto quella contabile, quella tratta dagli accertamenti prefallimentari della Guardia di Finanza viene ad avere a proprio oggetto diretto, e centrale, l'attività imprenditoriale svolta dalla società, poi dichiarata fallita, e le relative consistenze patrimoniali.

13.- Nei termini e limiti appena sopra tracciati di omissso esame dei documenti contabili prodotti dalla società, come diversi dai registri «vendite» e dalle copie informali di bilanci, nonché degli accertamenti posti in essere dalla Guardia di Finanza il terzo motivo risulta dunque fondato.

14.- In conclusione, dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, va accolto il terzo motivo di ricorso, nei termini sintetizzati nel precedente n. 13.

Di conseguenza, va cassata, per la correlativa parte, la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Cagliari che, in diversa composizione, provvederà pure alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione; dichiara l'«inammissibilità» del primo e del secondo motivo. Cassa, per quanto di ragione, la sentenza

impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Cagliari che, in diversa composizione, provveder  pure alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimit  .

Cos  deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

Campi meta

Massima : *In tema di accertamento dei requisiti dimensionali previsti dalla L. Fall., art. 1, comma 2, al fine di escludere la fallibilit  , la dimostrazione della loro insussistenza non   soggetta a preclusioni o limitazioni particolari. Sebbene il bilancio d'esercizio rimanga il "canale privilegiato", ci  che conta   la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa, la quale deve essere ricercata avvalendosi dell'intero arco documentale disponibile.*

Supporto Alla Lettura :

FALLIMENTO

Il **fallimento**, nell'ordinamento giuridico italiano,   una procedura concorsuale liquidatoria, finalizzata alla soddisfazione dei creditori mediante la liquidazione del patrimonio dell'imprenditore, a cui si pu  ricorrere in presenza di determinati requisiti. Essa coinvolge l'imprenditore commerciale con l'intero patrimonio e i suoi creditori. Tale procedura   diretta all'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore, all'accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti e alla loro successiva liquidazione secondo il criterio della *par condicio creditorum*, tenendo conto delle cause legittime di prelazione.   regolata dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ma la disciplina   stata pi  volte modificata nel corso del tempo. Alternativamente, il superamento della crisi dell'impresa   possibile sperando un concordato preventivo, oppure tentando una ristrutturazione aziendale o la richiesta di amministrazione straordinaria, per consentire il salvataggio dell'impresa attraverso accordi tra l'imprenditore e i creditori. Tale procedura   stata abrogata e resta in vigore solo per i procedimenti ancora in corso. Il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e con l'entrata in vigore il 15 luglio 2022 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il fallimento   stato sostituito da una nuova procedura concorsuale, la liquidazione giudiziale.